



AVVISO DI BANDO

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2025 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 16 IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 10 OTTOBRE 2019 N.11 e ss.mm.ii.-

Premesso che l'art. 25 della L.R. 16/2016 "Sostenibilità dei servizi abitativi pubblici" disciplina la misura di sostegno destinata ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in particolare il comma 3 del medesimo articolo si riferisce ai nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio.

Visto il Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n.11 "Disciplina del Contributo Regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'art. 25, commi 2 e 3, della Legge regionale 16/2016", pubblicato sul Burl n. 42, suppl. del 14/10/2019 e ss.mm.ii.;

Ai sensi dell'art. 25, comma 3 della L.R. 16/2016, il contributo regionale di solidarietà è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche:

- ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale;
- l'entità del contributo regionale di solidarietà viene stabilita in un valore economico annuo non superiore a 2.700,00 €;
- l'assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la presentazione di apposita domanda a seguito della pubblicazione dell'Avviso relativo emanato dall'Ente proprietario.

1. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

La misura è rivolta:

- A) ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 11/2019 - a nuclei famigliari in condizioni di indigenza, che hanno ottenuto l'assegnazione di un servizio abitativo pubblico, di seguito nominato SAP, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Regionale 4/2017. Ai sensi dell'articolo 13 dello stesso Regolamento Regionale, "sono considerati nuclei famigliari in condizioni di indigenza i nuclei che presentano una condizione economica pari o inferiore a euro 3.000,00 ISEE";
- B) ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale 11/2019 - a nuclei famigliari in comprovate difficoltà economiche, assegnatari di un servizio abitativo pubblico di seguito nominato SAP, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dello stesso Regolamento Regionale 11/2019.

In applicazione dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 11/2019, possono accedere al contributo regionale di solidarietà i nuclei in condizione di comprovata difficoltà economica, assegnatari dei Servizi Abitativi Pubblici di proprietà del Comune di Coccaglio, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico:

- a) appartenere alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009;

- b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un alloggio SAP;
- c) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del Regolamento Regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
- d) possesso di un ISEE inferiore a euro 9.360,00;
- d) possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai SAP come previsto dall'art. 7 comma 1, lettera c) punti 1) e 2) del Regolamento Regionale 4/2017, e cioè:

Numero componenti maggiorescienze	Valore PSE	Soglia patrimoniale (in euro)
1	1,00	22.000,00
2	1,57	23.850,00
3	2,04	26.200,00
4	2,46	28.300,00
5	2,85	30.250,00
6	3,20	32.000,00

I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono accedere al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 5 del Regolamento Regionale 11/2019 se, al termine del periodo di trentasei mesi previsto dall'articolo 3, comma 4 del medesimo regolamento, risultano in possesso dei requisiti qui sopra trattati.

2. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, potranno presentare richiesta di contributo secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso, **dal 1 settembre al 31 ottobre 2025**.

La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà, può essere presentata:

- direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Coccaglio
- via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it
- a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Coccaglio Viale Giacomo Matteotti, 10, 25030 Coccaglio BS e con la seguente intestazione "Domanda di contributo di solidarietà per l'anno 2025 ". In tal caso, farà fede la data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio protocollo;

3. ASSEGNAZIONE E GESTIONE: ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La verifica di ammissibilità delle domande, relativa al controllo della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 1, è effettuata, come disposto dal Regolamento Regionale 11/2019 del 10 ottobre 2019, da un Nucleo di Valutazione costituito da personale interno all'ente.

Il Nucleo di Valutazione:

- a) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, sulla base dei costi della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo stabilito all'articolo 3, comma 3 del Regolamento Regionale 11/2019 e tenuto conto di eventuali bonus sociali erogati direttamente all'assegnatario per le utenze condominiali;
- b) verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6 e provvede alla valutazione delle domande sulla base dei criteri presente nell'avviso di cui al comma 3;
- c) determina, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 5, comma 3, l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei di cui alla lettera b), sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale e nel rispetto del limite massimo stabilito all'articolo 5, comma 3 del Regolamento Regionale 11/2019;
- d) predispose l'elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l'elenco dei potenziali beneficiari in comprovate difficoltà economiche;
- e) trasmette al responsabile unico del procedimento una relazione tecnica sulle attività di cui alle lettere a), b) e c), contenente gli elenchi di cui alla lettera d).

Il Responsabile del procedimento sulla base della relazione tecnica trasmessa dal Nucleo di valutazione:

- a) assegna annualmente il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizioni di indigenza;
- b) approva annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche secondo l'ordine di ISEE crescente ed assegna il contributo regionale di solidarietà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La graduatoria dei beneficiari è approvata con determinazione dirigenziale, sulla base della proposta di approvazione formulata dal Responsabile del Procedimento, ed è composta dalle domande ammissibili e finanziabili, dalle domande ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse e dalle domande non ammissibili. La graduatoria viene pubblicata, in forma anonima, sul sito del Comune.

I termini del procedimento sono:

- a) presentazione delle domande entro 31 ottobre 2025;
- b) conclusione dell'istruttoria entro 30 giorni dalla chiusura del presente bando;
- c) in caso di eventuali integrazioni è previsto il termine di 10 giorni ex art. 10bis - Legge 241/1990;
- d) il procedimento si concluderà entro 30 giorni dalla conclusione della fase istruttoria comprensiva di eventuali integrazioni.

4. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Saranno escluse le domande:

- a) pervenute da nuclei familiari che non risultino in possesso dei requisiti indicati al punto 1 del presente avviso, come stabilito dal Regolamento Regionale n. 11/2019, del 10 ottobre 2019;
- b) accertate definitivamente prive dei requisiti definiti al punto 1 del presente avviso;
- c) in caso di dichiarazioni risultate mendaci, in sede di aggiornamento dell'anagrafe utenza;
- d) pervenute oltre il termine per la presentazione della domanda;
- e) pervenute attraverso sistemi diversi da quelli indicati.

5. CONTROLLI

Il Comune di Coccaglio, erogatore del contributo, potrà svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Qualora dai controlli emergano contenuti non veritieri o documentazioni false, al dichiarante non verrà erogato il contributo e verrà denunciato alle autorità competenti (art. 76 D.P.R. 445/2000).

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno le condizioni per l'ottenimento del contributo, lo stesso è revocato e l'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. L'Amministrazione esegue controlli anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate ed altri uffici pubblici competenti e si riserva la facoltà di inviare gli elenchi degli aventi diritto al contributo, alla Guardia di Finanza competente per il territorio, per ulteriori controlli previsti dalle leggi vigenti.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Coccaglio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Coccaglio.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.coccaglio.bs.it.

I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.